

# PARTE SPECIALE

## SEZIONE II – REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies* D.lgs. n. 231/2001)

### 1. Una premessa introduttiva

La presente Sezione si riferisce ai c.d. “reati ambientali”, la cui commissione è suscettibile di arrecare un vantaggio alla Società.

Con la pubblicazione del decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE, si è concluso l'iter legislativo che ha portato all'inclusione nel D.Lgs 231/2001 di un nuovo articolo, il 25 *undecies*, che estende l'ambito dei reati presupposto ad un numero rilevante di fattispecie di reato genericamente etichettabili come reati ambientali, cui si sono aggiunti i reati introdotti *ex novo* dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 e collocati nel titolo VI bis del codice penale – “Dei delitti contro l'ambiente”.

Nel corso della fase di analisi preliminare finalizzata all'attuazione del Decreto, GIOSI 2 s.r.l. ha, tra l'altro, considerato come potenzialmente rilevanti alcune fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del Decreto ed ha proceduto pertanto alle attività che, descritte in seguito, hanno consentito l'elaborazione di questa Sezione di Parte Speciale del Modello, volta alla prevenzione dei reati ambientali, nella quale vengono:

- descritte le fattispecie dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto e le relative sanzioni (par. 2);
- individuati i soggetti destinatari della presente sezione (par. 3)
- individuate le attività poste in essere dalla Società nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001 ed i protocolli finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dello specifico reato presupposto (par. 4);
- identificati i principi generali di comportamento ed i protocolli finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dello specifico reato presupposto (par. 5).

### 2. La descrizione dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato contemplate all'art. 25 *undecies* del Decreto e delle relative sanzioni, ritenute *prima facie* maggiormente rilevanti avuto riguardo all'attività svolta dalla Società.

Per quanto attiene ai criteri di imputazione di cui all'art. 5 del Decreto, va considerato che la maggior parte dei reati ambientali è rappresentata da illeciti contravvenzionali puniti sia a titolo di dolo che di colpa. Si pone, pertanto, un dubbio, peraltro già sorto in occasione della configurazione della responsabilità per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 *septies* D.lgs 231/2001), circa la compatibilità tra i criteri di imputazione oggettiva alla persona giuridica e la possibile realizzazione dei reati presupposto anche soltanto a titolo di colpa.

Come noto, l'art. 5 sopra richiamato richiede che il reato presupposto venga consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Tanto il concetto di interesse quanto quello di

vantaggio presentano un'evidente sintonia con l'imputazione all'ente di illeciti dolosi commessi nel suo ambito, mentre assai più problematica appare la loro effettiva capacità a fungere da indici di collegamento tra il medesimo ente e gli illeciti colposi.

Sul punto la dottrina, al fine di scongiurare lo spettro della disapplicazione del d.lgs 231/2001 in riferimento agli illeciti colposi pur configurati come presupposto della responsabilità dell'ente, si è sforzata di elaborare soluzioni interpretative alternativamente tese ad accentuare il ruolo del parametro del vantaggio (sotto il profilo del risparmio dei costi connessi agli obblighi cautelari la cui violazione è posta a fondamento del rimprovero) ovvero alla massima obiettivizzazione della nozione di interesse.

La giurisprudenza, in questi casi, ha ritenuto che l'interesse debba essere riferito non all'intera fattispecie di reato, bensì alla sola **condotta violativa della normativa antinfortunistica** (v. Trib. Torino, I, 10 gennaio 2013, Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, Corte assise, Torino, II, 14 novembre 2011, Trib. Novara, 1 ottobre 2010, Trib. Molfetta, 11 gennaio 2010).

Detta soluzione, adottata con riferimento al reato di omicidio e lesioni colpose da violazioni della normativa antinfortunistica, è stata definitivamente accolta dalla sentenza delle **Sezioni unite Espenhahn** (Sez. un., 24 aprile-18 settembre 2014, n. 38343), secondo la quale l'interesse richiesto dalla normativa, da valutarsi *ex ante*, è legato agli obiettivi strategici dell'impresa perseguiti nonostante la consapevolezza dell'assenza di mezzi tecnici e di un'adeguata formazione ed esperienza nonché delle proprie lacune operative, con la conseguenza di mettere a rischio la salute dei lavoratori impiegati ed il vantaggio, frutto di una verifica *ex post*, è invece connesso alla dimostrazione di corrispettivi economici riscontrabili dall'analisi del fatturato e derivanti dal mancato adempimento della normativa di settore, che possono consistere anche nella riduzione dei costi e nel contenimento della spesa, con relativa massimizzazione dei profitti (così Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2016, n. 40033; Cass. pen., sez. IV, 20 luglio 2016, n. 31210; Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697; Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544) o anche nella sola **riduzione dei tempi di lavorazione** (Cass. pen, sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598; Corte di Appello di Firenze, sez. III, 16 dicembre 2019, n. 6305).

Per quanto, come detto, tali pronunzie si riferiscano alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, i principi di diritto da queste formulati sono senz'altro applicabili anche al settore ambientale, per quanto qui si tratti, come detto, per lo più di contravvenzioni anziché di delitti (colposi), con la sola eccezione rappresentata dall'art. 452 *quinqüies* c.p.

### **Inquinamento ambientale (art 452 *bis* c.p.)**

La fattispecie si realizza tramite una condotta che si concretizza nel cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali indicati nella norma. Sul piano strutturale, si tratta di un delitto di evento a forma libera e, dunque, la condotta che cagiona l'evento di compromissione o deterioramento dell'ambiente può essere realizzata sia in forma commissiva che omissiva. Sebbene il legislatore impieghi le espressioni "compromissione e "deterioramento" in alternativa tra loro, è ragionevole ritenere che esse, al di là delle sfumature lessicali, designino in generale un mutamento in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

Sul punto è da segnalare che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. III, 50018/2018), ai fini dell'integrazione del reato non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, essendo sufficiente un evento di danneggiamento della matrice ambientale che, nel caso di "deterioramento" consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria per il ripristino un'attività non agevole, mentre la "compromissione" consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo ed ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

Affinché il mutamento dell'equilibrio ambientale assuma rilevanza penale, è necessario che esso sia significativo e misurabile, circostanza quest'ultima funzionale a distinguere la fattispecie in esame da quella più grave di disastro ambientale prevista dall'art. 452 *quater* c.p..

Con il D.lvo 81/2026 il legislatore ha definito normativamente, all'art. 452 *quinquiesdecies* c.p. il concetto di "abusivamente, prevedendo che agli effetti della legge penale che esso ricomprenda le condotte in poste in essere in violazione di disposizioni legislative dell'UE o nazionali a tutela della qualità dell'ambiente e a protezione della salute umana, nonché in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle predette normative, ovvero ancora sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, ovvero violenza e minaccia o mediante commissione di reati contro la p.a. .

Le condotte sanzionate devono riguardare le acque o l'aria, porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o di un habitat della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

A seguito delle modifiche introdotte con il d.lvo 81/2026 sono state circostanziate le ipotesi aggravate.

Le aggravanti riguardano le ipotesi in cui: l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette; in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli, ovvero quando, in tale caso, l'inquinamento ha effetti durevoli.

Inoltre, la fattispecie aggravata si riferisce all'inquinamento di habitat all'interno di aree naturali protette, sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico laddove dall'inquinamento ne derivi la loro distruzione.

L'ultima aggravante di nuova introduzione è quella che prevede l'aumento di pena qualora dai fatti di inquinamento aggravati derivi il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Si precisa che:

- soggetto attivo del reato può essere chiunque;
- il delitto in esame è punito a titolo di dolo generico per la cui sussistenza è richiesta la volontà di abusare del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale e per l'effetto, il reato è punibile anche a titolo di dolo eventuale (Cass. Pen. Sez III , 26007/2019).

L'art. 25 *undecies* prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- da 400 a 600 quote;
- sanzione interdittiva di cui all'art. 9 D.lgs 231/2001 per un periodo non superiore ad un anno.

**Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)**

L'art. 452 *quater* c.p. prevede che *“Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”*.

Questo reato ha quale oggetto di tutela l'integrità dell'ambiente ed in ciò si distingue dal disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. menzionato nella clausola di riserva, posto a tutela dell'incolumità pubblica. Il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione all'ecosistema.

Un primo requisito della fattispecie, così come emerge dalla lettura della norma, è quello dell'abusività della condotta per la cui definizione si rinvia all'art. 452 *quinqüesdecies* c.p. descritto nel paragrafo precedente.

Tale reato si perfeziona allorché chiunque mediante condotta abusiva, provochi un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (irreversibile o di ardua reversibilità) o, alternativamente un'offesa alla pubblica incolumità. La definizione del disastro ambientale prevista dalla norma, si avvicina in questo senso, a quella enucleata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ne ha individuato il concetto base in un *“nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone”*.

L'art. 25 *undecies* prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria compresa tra 600 e 1.200 quote;
- sanzione interdittiva di cui all'art. 9 D.Lgs 231/2001, per un periodo compreso tra i 3 mesi e i 2 anni.

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.)**

La norma in esame, al comma 1 stabilisce che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* (inquinamento ambientale) e 452 *quater* (disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai rispettivi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Da rilevare che non si tratta di circostanza attenuante, bensì di una fattispecie autonoma di reato tesa a reprimere aggressioni all'ambiente in presenza di condotte di carattere colposo.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 500 quote.

### **Traffico e abbandono di rifiuti ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)**

La norma in questione, data l'alta pericolosità del materiale radioattivo, tutela sia l'incolumità che l'ambiente.

La tutela penale si articola su due piani. Innanzi tutto, vengono punite quelle condotte di illegittimo o comunque abusivo utilizzo del materiale radioattivo (cessione, acquisto trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono) a prescindere da un qualsivoglia danno o pericolo. Trattandosi di reato di pericolo presunto, la messa in pericolo per l'ambiente e l'incolumità pubblica è per l'appunto data per scontata.

In secondo luogo, la norma prevede più aggravamenti di pena, il primo qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, dovendosi comunque accertare il pericolo concreto causato, il secondo nel caso in cui alle condotte tipiche consegua una compromissione o un deterioramento delle acque o dell'aria, di porzioni estese del suolo e del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna; infine quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

A differenza dell'art'452 bis c.p. secondo cui la compromissione ed il deterioramento devono essere *significativi* e *misurabili*, nella norma in questione tali elementi normativi non sono riprodotti, con conseguente anticipazione della soglia del penalmente rilevante.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 500 e 900 quote, per il caso previsto dal primo comma e da 600 a 1.200 quote per i casi previsti dal secondo comma.

### **Impedimento di controllo (art.452 septies c.p.)**

La presente fattispecie è stata inserita tra i reati presupposto della responsabilità amministrative dell'ente con il D.lvo 116/2025 e si integra negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, coì da impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero comprometterne gli esiti.

La sanzione pecuniaria applicabile è fino a 250 quote

### **Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)**

La norma in parola prevede un aggravio di pena per l'ipotesi di associazione a delinquere (comune o di stampo mafioso) costituita allo scopo di commettere, in via esclusiva o concorrente, taluni dei delitti di cui al Titolo VI bis del Libro II codice penale, ovvero con riguardo alla sola associazione a delinquere di stampo mafioso, di acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia di ambiente. Ulteriore aumento di pena è previsto qualora dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgano servizi in materia ambientale.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 1.000 quote.

### **Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)**

La presente fattispecie è stata introdotta quale reato presupposto con il D.lvo 116/2025 e punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 400 e 800 quote

### **Reati in materia di scarichi (art. 137 D.lgs. 152/2006)**

La fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 137 D.lgs. 152/2006 risulta finalisticamente orientata a contrastare e sanzionare una serie eterogenea di condotte che incidano sulla *mala gestio* del sistema di scarico delle acque reflue di tipo industriale.

La dottrina prevalente distingue nel corpo della norma due gruppi di condotte: quelle abusivamente originarie, che involgono tutte le condotte di scarico delle acque industriali

mai autorizzate da parte dell'autorità amministrativa competente, e quelle abusivamente sopravvenute, originariamente svolte in presenza di un atto autorizzativo regolarmente richiesto e rilasciato, ma successivamente venuto meno, dunque sospeso o revocato.

Per quanto riguarda il soggetto attivo del reato, al di là della dizione formale "chiunque" indicata dalla norma, la dottrina maggioritaria, pur escludendo che si tratti di un reato proprio, ritiene che la contravvenzione in parola debba collocarsi tra le norme penali a soggettività ristretta e dunque riferibile al solo soggetto che ha un effettivo potere di gestione ed intervento sullo scarico idrico.

La giurisprudenza, d'altro canto, annovera tra i soggetti attivi del reato non solo il titolare dell'insediamento produttivo o il legale rappresentante dello stesso, ma anche il gestore, identificato come colui che in base alle competenze e capacità tecnico-professionali ha un potere effettivo e rilevante di intervento sullo scarico.

Le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 137 del TUA sono quelle previste dai commi 2,3,5 primo e secondo periodo, 11 e 13, in tema di scarichi di acque reflue industriali.

Ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. ff del D.Lgs. 152/2006 per "**scarico**" deve intendersi *"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di epurazione"*, mentre ai sensi del medesimo comma 1 lett h le "**acque reflue industriali**" sono definite come *"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"*.

In proposito, esiste un orientamento giurisprudenziale univo e consolidato (*ex multis* Cass. Pen. Sez III; n. 36979/2011) che ritiene qualificabili come "acque reflue industriali", le acque meteoriche che, cadendo su luoghi aziendali in cui si verifica il deposito di sostanze in forma solida (es. polveri) o liquida (es. oli), defluiscano nei vari corpi ricettori.

Per ragioni di carattere sistematico pare opportuno analizzare separatamente le varie ipotesi di reato.

### *Inquinamento idrico*

I reati previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 137 D.lgs 152/2006 si consumano il primo attraverso lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla terza parte del citato decreto ed il secondo, mediante lo scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione ovvero in violazione di altre prescrizioni date dall'autorità competente.

### *Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari*

La fattispecie disciplinata al comma 5, primo e secondo periodo, art. 137 D.lgs. 152/2006, si consuma quando, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto (esempio: rame, piombo, nichel, pesticidi ecc) l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali o di scarico sul suolo superino i valori limite fissati rispettivamente alla tabella 3 e 4 dell'allegato 5 del Decreto. E' previsto un aumento di pena nel caso di superamento dei valori limite fissati nella tabella 3/A del medesimo decreto.

### *Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo*

Le fattispecie di cui al comma 11 dell'articolo in esame, si riferiscono, al di fuori dei casi previsti, ai divieti di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ovvero nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti rispettivamente dagli artt. 103 e 104 del TUA.

Il divieto di scarico riguarda non solo le acque reflue industriali ma anche le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia, domestiche e assimilate alle domestiche. Al di fuori delle ipotesi previste dal TUA, gli scarichi sul suolo devono essere convogliati in copri idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni normative, mentre gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, debitamente autorizzati, devono essere convogliati in copri idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

*Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento*

Si richiama, infine, sebbene la commissione del reato non sia per la Società nemmeno astrattamente ipotizzabile, la fattispecie di cui al comma 13 dell'art. 137 che si realizza nel caso di scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti e ratificate in Italia.

La sanzione pecuniaria:

per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13, è compresa tra 150 e 250 quote;

per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11, è compresa tra 200 e 300 quote.

Sanzioni interdittive per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11:

- interdizione dall'esercizio dell'attività
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
  - esclusione da, ed eventuale revoca, di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- per una durata non superiore a sei mesi.

**Abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi** (art 255 bis e art. 255 ter D.lgs 152/2006)

I reati in commento puniscono la condotta di abbandono o deposita rifiuti non pericolosi o pericolosi in violazione delle disposizioni che impongono divieti.

Nel caso di rifiuti non pericolosi l'abbandono, il deposito o la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee è punita a condizione che:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Diversamente per i rifiuti pericolosi l'abbandono, il deposito o la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee è punita di per se, costituendo le altre condizioni sopra illustrate ipotesi aggravate.

Sanzioni pecuniarie:

per la violazione dell'art. 255 bis la sanzione è compresa tra 250 e 450 quote

per la violazione dell'art. 255 ter, comma 1, la sanzione è compresa tra 400 e 550 quote

per la violazione dell'art. 255 ter, comma 2, la sanzione è compresa tra 500 e 650 quote

### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art 256 D.lgs 152/2006)

L'art. 25 *undecies* comma 2 lett. b) del Decreto concerne i reati di cui all'art. 256, comma 1, comma 1 secondo periodo, comma 3 e comma 3 secondo periodo, comma 1 bis primo e secondo periodo e 3 bis primo e secondo periodo, commi 5 e 6 primo periodo l D.lgs. 152/2006 in tema di attività di gestione d rifiuti non autorizzata.

Per esigenze di carattere sistematico è opportuno analizzare separatamente ciascuna ipotesi di reato.

#### *Gestione non autorizzata di rifiuti*

L'ipotesi di reato prevista al comma 1 consiste nello svolgimento di attività di gestione dei rifiuti (quali la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) in assenza della titolarità di una valida ed efficace autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

La norma sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del TUA.

Sono parimenti punibili le attività gestorie svolte in relazione a rifiuti non contemplati dal titolo autorizzativo (seppur valido ed efficace) o, comunque, svolte in luoghi o con modalità diverse da quelle consentite da tale titolo.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che ricorra la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Cass. Pen. Sez. III – 50128/2018)

Si tratta di reato comune e dunque può essere commesso da chiunque.

Il comma 1 bis prevede un aggravamento di pena per l'ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e pericolosi quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

#### *Discarica non autorizzata*

La fattispecie prevista al comma 3 si riferisce alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Ai fini della configurabilità del reato occorre che l'agente ponga in essere una condotta abusiva, ripetuta nel tempo, di accumulo in

un'area determinata, potenzialmente idonea a provocare il degrado dell'ambiente e che contribuisca in modo diretto e attivo alla realizzazione della discarica.

Il reato in questione è di regola commesso da colui che realizza o gestisce una discarica, anche se esiste un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ravvisabile una responsabilità a titolo di concorso a carico del proprietario dell'area, nel caso in cui, acconsenta consapevolmente alla realizzazione o alla gestione della discarica all'interno della sua proprietà.

Il comma 3 bis prevede un aggravamento di pena per l'ipotesi di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi e pericolosi quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

#### *Violazione di autorizzazioni*

Il reato di cui al comma 4 consiste nella semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, anche se meramente formale, tanto nel caso in cui discenda da una previsione di legge quanto nel caso in cui sia stata introdotta *motu proprio* dall'autorità che ha emesso l'autorizzazione.

La fattispecie in esame integra gli estremi del reato proprio in ragione del fatto che il soggetto autorizzato è il responsabile della corretta osservanza dell'autorizzazione con la conseguenza che tale responsabilità non viene meno anche nel caso di inadempimento dei collaboratori (salva l'ipotesi in cui il preposto abbia violato le prescrizioni inerenti l'esercizio di limitate mansioni di carattere tecnico/operativo).

#### *Divieto di miscelazione*

L'ipotesi di reato prevista al comma 5 consiste nella violazione del divieto di miscelazione, ivi compresa la diluizione, di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La norma è tesa ad evitare che in una qualsiasi fase di gestione dei rifiuti vengano alterate le caratteristiche dei rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi e non pericolosi, al fine di ridurre le concentrazioni di sostanze pericolose così da mutarne la classificazione da pericoloso a non pericoloso.

Si ha miscelazione, volontaria o involontaria, anche nell'ipotesi in cui vengano mescolati rifiuti con codici identificativi diversi, in modo tale da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo (Cass. Sez. III – 4976/2018).

Pare opportuno rilevare che, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata solo ed esclusivamente a condizione che: siano rispettate le condizioni di cui al TUA; non risulti accresciuto l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente; le operazioni di miscelazione siano eseguite da un ente o da un'impresa autorizzata e siano conformi alle migliori tecniche disponibili.

#### *Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi*

Si richiama, infine, sebbene la commissione del reato non sia per la Società nemmeno astrattamente ipotizzabile, la fattispecie di cui al comma 6 che si realizza nel caso in cui si effettui presso il luogo di produzione, il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al TUA.

La sanzione pecuniaria:

per la violazione del comma 1 primo periodo è compresa tra 300 e 450 quote;  
per la violazione del comma 1 secondo periodo e comma 3 primo periodo è compresa tra 400 e 600 quote;  
per la violazione del comma 3 secondo periodo è compresa tra 450 e 750 quote.  
per la violazione del comma 1 bis primo periodo e comma 3 bis primo periodo è compresa tra 500 e 1000 quote  
per la violazione dei commi 1 bis secondo periodo e 3 bis secondo periodo è compresa tra 600 e 1200 quote  
per la violazione dei commi 5 e 6 primo periodo è compresa tra 150 e 250 quote

La sanzione interdittiva, per una durata non superiore a sei mesi, è prevista per la violazione del comma 3 secondo periodo.

**Combustione illecita di rifiuti** (art. 256 bis D.lgs 152/2006)

Il reato in esame introdotto con il d.lvo 116/2025 come fattispecie autonoma di reato punisce la condotta di chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, sanzionando più gravemente la condotta avente ad oggetto i rifiuti pericolosi

La norma prevede delle pene più severe quando

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La fattispecie è ulteriormente aggravata laddove l'abbruciamento riguardi i rifiuti pericolosi.

Sanzioni pecuniarie:

per la violazione dell'art. 256 bis comma 1, primo periodo la sanzione è compresa tra 200 e 450 quote  
per la violazione dell'art. 256 bis, comma 1 secondo periodo, la sanzione è compresa tra 300 e 600 quote  
per la violazione dell'art. 256 bis, comma 3 bis primo periodo, la sanzione è compresa tra 400 e 800 quote  
per la violazione dell'art. 256 bis, comma 3 bis secondo periodo, la sanzione è compresa tra 500 e 1000 quote

## **Reati relativi alla bonifica dei siti contaminati (art. 257 D.lgs. 152/2006)**

L'art. 257 del d.lgs 152/2006 al comma 1 prevede due fattispecie di reato.

La fattispecie prevista dal comma 1 primo periodo si verifica qualora, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si cagioni l'evento di danno- inquinamento con il superamento della concentrazione della soglia di rischio prevista *ex lege*, cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di procedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito delle procedure operative ed amministrative di cui agli artt. 242 e seguenti del TUA.

La giurisprudenza più recente ritiene integrata la condotta omissiva anche nel caso in cui il soggetto attivo, ometta di adempiere all'obbligo di tempestiva redazione e presentazione del piano di caratterizzazione, impedendo così la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dal secondo periodo del primo comma, ai fini dell'integrazione del reato è necessario il verificarsi di un evento, cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di comunicare il medesimo agli enti, nei tempi prescritti. La comunicazione di cui all'art. 242 del TUA è dovuta in occasione di qualsiasi evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e prescinde quindi dall'effettivo superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legge; tale comunicazione, necessaria anche quando intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori preposti alla tutela ambientale, deve in ogni modo essere tempestiva e consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del territorio di prendere compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.

Il reato previsto dall'art. 257 ultima parte è integrato dalla omessa comunicazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare ai sensi dell'art. 242 comma 1 e non dalla violazione degli altri obblighi di informazione previsti ai successivi commi (Cass. Pen. Sez III – 12388/2017).

E' previsto un aumento di pena nell'ipotesi che l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Con l'introduzione ad opera della L. 68/2015 dell'art. 452 *terdecies* nel titolo VI del codice penale, sono state apportate alcune opportune modifiche all'ipotesi in esame.

La prima modifica riguarda l'inserimento della clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca più grave reato), così distinguendolo dal nuovo delitto e limitandone l'operatività ai soli casi di omessa bonifica secondo progetto, mentre le diverse condotte omissive andranno ricondotte alla fattispecie delittuosa di nuova introduzione.

La seconda modifica riguarda, invece, la condizione di non punibilità conseguente all'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e seguenti del TUA, che è ora riferita alle “contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento” e non più ai reati, escludendo espressamente tutte le ipotesi di delitti introdotte all'interno del codice penale, per le quali potrà operare, qualora ne ricorrano i presupposti, il “ravvedimento operoso” di cui all'art. 452 *decies* c.p.. Del reato risponde il responsabile dell'inquinamento sia a titolo di dolo che di colpa.

### La sanzione pecuniaria:

per la violazione del comma 1 fino a 250 quote;

per la violazione del comma 2 è compresa tra 150 e 250 quote.

## **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs 152/2006)**

Il reato previsto al comma 4 dell'articolo in esame si consuma in primo luogo quando si effettua un trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti; può configurarsi, altresì qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti.

La norma punisce inoltre il trasportatore che utilizzi un certificato falso durante il trasporto; al medesimo è dunque richiesto di assicurare la regolarità del trasporto verificando, per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti.

Il reato può essere commesso dal soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti ivi inclusi i laboratori interni all'ente ovvero, nel caso previsto dall'ultima parte della norma, dal trasportatore.

Il certificato di analisi rifiuti resta qualificabile come tale anche nel caso in cui in esso non siano esplicitate le attività tecniche che hanno condotto alla formulazione dei dati certificati, incidendo una tale omissione non sulla qualificazione dell'atto, ma sulla valutazione della sua genuinità ovvero sulla correttezza delle conclusioni raggiunte (Cass. Pen. Sez. III 31196/2019).

La sanzione pecuniaria è compresa tra 150 e 250 quote.

**Spedizione illegale di rifiuti art. 259** (come modificato dal D.lvo 116/2005 già "Traffico illecito di rifiuti ex art. 259 D.lgs 152/2006)

Il reato in esame si consuma qualora si effettui una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale in base ai regolamenti europei vigenti in materia.

In particolare in base alle disposizioni comunitarie, per spedizione illegale deve intendersi qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
- f) in contrasto con specifiche norme del regolamento europeo in vigore
- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti siano emerse violazioni specificamente indicate nel regolamento

Sebbene si tratti di reato comune è ragionevole immaginare la commissione ad opera solo dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 450 quote.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art.452 quaterdecies già art. 260 D. Lgs 152/2006)

La fattispecie prevista dall'articolo in esame, si consuma qualora, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, si ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o comunque si gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, con aggravamento di pena nell'ipotesi in cui si tratti di rifiuti ad alta radioattività.

La norma concerne qualsiasi attività di gestione dei rifiuti ivi incluse quelle di commercio ed intermediazione. La quantità di rifiuti gestita deve essere ingente, avuto riguardo al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni e nonostante che i quantitativi delle singole operazioni possano essere qualificati come modesti. Per l'integrazione del reato non è richiesto che la condotta venga posta in essere in mancanza di autorizzazione o in sua violazione, né tantomeno il verificarsi di un danno ambientale o la minaccia di tale danno.

Sono previste due distinte ipotesi aggravate al comma 2 e 3; nel primo caso quando si tratta di rifiuti ad alta radioattività e nel secondo quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

La giurisprudenza ritiene che l'ingiusto profitto perseguito dal soggetto agente (trattandosi di reato a dolo specifico) sia configurabile anche nella semplice riduzione dei costi aziendali.

La sanzione pecuniaria applicabile:

per la violazione del comma 1 è compresa tra 400 e 600 quote

per la violazione del comma 2 è compresa tra 450 e 750 quote

per la violazione del comma 3 è compresa tra 500 e 1000 quote

Si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

È prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del TUA.

### **Reati commessi nell'ambito del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* D.lgs 152/2006)**

L'art. 25 *undecies*, comma 2 lettera g) del Decreto include tra i "reati ambientali" suscettibili di configurare una responsabilità amministrativa degli enti quelli di cui all'art. 260 *bis* commi 6, 7 secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo, relativi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

- Quanto ai reati in materia di certificazione ed analisi falsa l'art. 260 *bis*, commi 6 e 7 prima parte del D.lgs 152/2006 è speculare a quello di cui all'art. 258 comma 4 del citato decreto, in tema di falsità ideologica del certificato di analisi, con la precisazione che, nel caso di specie, il riferimento è volto alla gestione dei rifiuti in ossequio al SISTRI.

Le ipotesi di reato richiamate nei suddetti commi, si consumano qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero venga inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Pare opportuno rilevare che il trasporto senza il prescritto formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente né nel nuovo art. 258 comma 4 D. lgs. 152/2006, che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti, né dall'art. 260 *bis* del medesimo decreto, che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri (Cass. Pen. Sez. III – 19682/2013).

Si tratta di reati che possono essere commessi da chi predispone il certificato, da chi lo utilizza, da chi lo inserisce nel sistema informatico e da chi lo trasporta.

- Quanto ai reati in materia di trasporto, l'art. 260 *bis*, commi 7 seconda parte e 8 del D.lgs 152/2006, così come risulta dal richiamo normativo agli artt. 477 e 482 del codice penale, configurano ipotesi di falsità materiale della documentazione che deve accompagnare il trasporto in ossequio del SISTRI.

Le fattispecie di reato previste nei succitati commi, si riferiscono alla condotta del trasportatore che, durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, fraudolentemente alterata.

Dette ipotesi di reato possono essere commesse solo dal trasportatore.

#### La sanzione pecuniaria applicabile:

per la violazione dei commi 6, 7 secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo è compresa tra 150 e 250 quote

per la violazione del comma 8, secondo periodo, è compresa tra 200 e 300 quote.

#### **Reati connessi alle emissioni in atmosfera (art. 279 D. Lgs 152/2006)**

Il comma 5 dell'art. 279 del D.lgs 152/2006 sanziona il superamento dei valori limiti della qualità dell'aria stabiliti dalla legge che siano diretta conseguenza della violazione dei valori limiti di emissioni o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, anche se afferenti ad adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto.

La norma si rivolge a coloro i quali siano titolari di autorizzazioni o, comunque, destinatari dei precetti richiamati dall'art. 279 comma del TUA.

La sanzione pecuniaria applicabile è fino a 250 quote.

#### **Reati connessi alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 L. 549/1993)**

L'art. 25 *undecies* comma 4 del Decreto, prevede specifiche sanzioni a carico degli enti nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 6 della Legge 549/1993 che punisce ogni violazione delle disposizioni richiamate nel suddetto articolo, ovverosia quelle inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive indicate nelle tabelle A e B, che riducono lo strato di ozono quali, a titolo esemplificativo, idrocarburi contenuti fluoro, bromuro di metile, tetra cloruro di carbonio, idrobromoclorofluorocarburi e idrofluorocarburi di cui

ai gruppi da 1 a 8 dell'allegato 1 al regolamento CE 1005/2009 che ha sostituito l'ormai abrogato regolamento CE 3093/94.

La fattispecie in esame è suscettibile di applicazione a qualunque soggetto e la punibilità è prevista sia a titolo di dolo che di colpa.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote.

### **Le altre fattispecie di reato**

Oltre ai reati di cui al Titolo VI bis del codice penale, a quelli di cui D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) e alla Legge 549/1993 (tutela dello strato di ozono), il D.lgs. 121/2001 prevede nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti altre fattispecie di reato tra cui, quelle previste agli artt. 727 bis e 733 del codice penale, quelle relative alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. 150/92 ed infine all'inquinamento provocato dalle navi di cui al D.Lgs 202/2007, che ad un'analisi preliminare, sono state valutate neppure astrattamente ipotizzabili e, dunque, non ritenute a rischio per la Società. Di recente introduzioni e non inerenti l'attività di Giosi 2 il d.lvo 81/2026 ha previsto due nuove fattispecie quali reato presupposto ossia quella di commercio di prodotto inquinanti (art. 452 bis 1 c.p.) e quella di produzione e commercio di sostanza ozono lesive e di gas a effetto serra (art. 4 e 5 D.vo 81/2026).

### **3. SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle "attività a rischio" con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti nella Funzione di Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Giosi 2 S.r.l.;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato;
- (iv) i Collaboratori Esterni, *Partner* Commerciali e Fornitori della Società, *Stageur*.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle c.d. "attività a rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei c.d. Reati Ambientali.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle regole a cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e *Partner* in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutti i principi contenuti nei seguenti documenti, che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere;
- le procedure in essere, a cui questa Sezione fa espresso rinvio.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, *Partners Commerciali* e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

#### 4. ATTIVITÀ A RISCHIO

Il "patrimonio ambientale" costituisce un bene di primaria importanza per l'individuo e per la collettività in genere, la cui tutela, conservazione, gestione razionale e miglioramento delle relative condizioni rappresentano valori fondamentali, che da sempre hanno ispirato la politica e l'attività svolta dalla Società.

Quest'ultima, consapevole dell'indiscusso rilievo che rivestono le tematiche ambientali e il bene "ambiente", ritiene indispensabile la scrupolosa osservanza e il pieno rispetto della normativa (italiana e comunitaria), volta alla tutela del patrimonio ambientale, nonché la predisposizione di prescrizioni e procedure interne, dirette a disciplinare i processi e le attività aziendali sensibili rispetto a tali tematiche.

Ciò impone un'attenta analisi dei rischi cui la Società è esposta e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità dell'ente, che genererebbe gravi impatti sul *business* e sulla reputazione aziendale.

La Società, pertanto, si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale, a tal fine servendosi di tecnologie idonee a preservare le risorse naturali e ad attuare iniziative per una diffusa tutela dell'ambiente.

La tutela ambientale rappresenta, in definitiva, una costante dell'azione aziendale e della politica di sostenibilità della Società.

In occasione delle attività di c.d. *risk assessment* sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle specifiche attività considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di Reati ambientali.

Nell'ambito di ciascuna Area a Rischio sono stati, inoltre, individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività c.d. sensibili ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei Reati Ambientali. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna Area a Rischio.

Tenuto conto della struttura e della forma societaria della Società e delle aree di attività delle stessa, sono da considerarsi a rischio le seguenti Attività aziendali/aree:

- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali
- Gestione dell'attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione, deposito e smaltimento dei rifiuti;
- Gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo;
- attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica delle emissioni in atmosfera
- Gestione degli scarichi idrici

- Gestione delle sostanze ozono lesive
- 

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito le regole ed i principi che la Società si impegna a rispettare, al netto, come già anticipato, degli specifici protocolli, procedure e manuali ai quali si fa espresso rinvio in funzione *eterointegrativa* delle presenti disposizioni

#### **4.1. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali**

Il processo riguarda l'identificazione degli aspetti ambientali correlati alle attività aziendali che, direttamente o indirettamente, hanno o possono comportare rischi ambientali significativi e l'individuazione al contempo delle relative misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione della significatività degli aspetti ambientali.

Le attività oggetto della presente sezione potrebbero costituire l'occasione per la commissione di violazioni di norme autorizzative per emissioni (art. 279 TUA), delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono-lesive (art. 3 L. 549/93) e di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Definizione iniziale degli aspetti ambientali;
- Valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
- Gestione delle modifiche della significatività degli aspetti ambientali;
- Riesame periodico dello stato di significatività degli aspetti ambientali.

1. La definizione iniziale degli aspetti ambientali significativi deve essere realizzata con la predisposizione di un'Analisi Ambientale Iniziale integrata nella Dichiarazione Ambientale predisposta secondo le modalità prescritte dal regolamento UE 1221/2009, poi modificato dal Regolamento UE n. 1505/2017, attraverso la quale devono essere riportati i seguenti dati ed informazioni:

- inquadramento generale dell'organizzazione dello stabilimento e del processo produttivo; in tale ambito dovranno essere evidenziate le caratteristiche degli ambienti esterni correlati a potenziali aspetti ambientali dell'Azienda;
- per ciascuno dei fattori ambientali occorrerà procedere:

- ° all'analisi complessiva delle correlazioni del fattore esaminato con le attività svolte in Azienda, al fine di valutare la capacità di gestione delle problematiche ambientali esistenti;

- ° alla definizione del contesto legislativo e delle prescrizioni applicabili;

- ° alla identificazione dei documenti autorizzativi e delle prescrizioni da osservare nel caso specifico;

- ° alla identificazione degli aspetti ambientali al fine di valutarne la significatività.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo (Responsabile della Funzione..., Amministratore Delegato, eventuali consulenti esterni, ecc.), nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla definizione degli aspetti ambientali devono:

- rispettare le norme di legge e regolamentari nonché le procedure aziendali interne, ove esistenti;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società.

2. La valutazione della significatività degli aspetti ambientali è finalizzata ad individuare le priorità di intervento per un miglioramento della prestazione ambientale complessiva della Società. Gli indicatori ai fini dell'individuazione delle priorità sono:

- a) *conformità legislativa*: attuazione da parte dell'Azienda della legislazione vigente;
- b) *rilevanza*: valutazione del fattore ambientale e del correlato rischio sulle componenti ambientali;
- c) *efficienza*: analisi della capacità di gestione delle problematiche ambientali connesse all'aspetto esaminato;
- d) *sensibilità*: esame del rischio correlato alle caratteristiche del territorio circostante e di eventuali segnalazioni negative o reclami di terzi.

Il Responsabile della Funzione..... dovrà provvedere alla suddetta valutazione e ad ogni aggiornamento, sia ordinario che straordinario, della Dichiarazione Ambientale

3. Nel caso di progettazione ed acquisto di impianti nuovi e/o di nuove attività nonché di modifica o variazione di impianti e/o attività esistenti, dovranno essere caratterizzati e definiti gli obiettivi in conformità alla politica aziendale per la qualità e l'ambiente.

Al momento della definizione degli obiettivi, spetta al responsabile del Servizio di Gestione Integrato curare l'aggiornamento dell'analisi ambientale e procedere alla identificazione degli aspetti ambientali strettamente connessi alle suddette innovazioni.

#### **4.2. Gestione dell'attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione, deposito dei rifiuti e smaltimento.**

I presenti principi si applicano al Datore di lavoro e a tutte le funzioni della Società coinvolte nella procedura per la gestione dei rifiuti.

Sulla base delle previsioni contenute all'art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe costituire l'occasione per la commissione dei reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 1 TUA), discarica abusiva (art. 256 c. 3 TUA), traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA), inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.) e delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)

La società GIOSI 2, nell'ambito della procedura in oggetto, provvede all'identificazione ed alla classificazione di ogni tipo di rifiuto in collaborazione con i soggetti terzi incaricati del recupero e dello smaltimento in maniera conforme alla classificazione CER attribuita a ciascun rifiuto.

Il responsabile di ogni reparto produttivo dovrà procedere all'individuazione del rifiuto e delle conseguenti modalità di gestione operative. Per i rifiuti ripetitivi è previsto che il Servizio GI predisponga etichette con il codice identificativo del rifiuto e le relative procedure di carico e di scarico che, a loro volta, devono essere inserite nel DB aziendale ove viene riportato:

- COD CER;
- stato fisico;
- classe di pericolosità;
- destinazione finale;
- deposito temporaneo;
- procedura carico/scarico;
- caratterizzazione.

Nel caso di rifiuto nuovo o di difficile identificazione, il Servizio GI dovrà richiedere la consulenza a strutture esterne ai fini della corretta identificazione e classificazione del

rifiuto. Qualora identificato il rifiuto, il servizio GI provvederà ad emettere nuova etichetta identificativa da consegnare ai responsabili dei reparti in cui viene prodotto il rifiuto.

Il ciclo di gestione dei rifiuti predisposto da GIOSI 2 prevede che i rifiuti vengano stoccati temporaneamente nei singoli reparti che li hanno prodotti, per poi essere trasferiti nelle aree di stoccaggio aziendale ed infine conferiti alle ditte autorizzate al trasporto e smaltimento. La verifica delle autorizzazioni relative ai singoli codici CER deve essere effettuata attraverso foglio elettronico in cui sono riportate le scadenze delle autorizzazioni.

All'interno dell'azienda sono predisposte varie aree di stoccaggio dei rifiuti ed in particolar modo aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti speciali e, più precisamente, sei cisterne esterne interrate, di cui quattro destinate alla raccolta delle acque prodotte dalle operazioni di depurazione e rigenerazione e due destinate alla raccolta delle soluzioni acquose risultanti dallo sgrassaggio ad alta concentrazione di cianuro.

La movimentazione interna dei rifiuti tra lo stoccaggio temporaneo di reparto e quello di stoccaggio aziendale deve essere effettuata a cura di ciascun reparto che ha prodotto il rifiuto, con la massima cautela ed accortezza al fine di evitare sversamenti di sostanze liquide; in tale evenienza deve essere attuato immediatamente quanto previsto dai piani di emergenza.

Dalle aree dedicate allo stoccaggio aziendale i rifiuti dovranno essere prelevati e movimentati dalle ditte autorizzate per il trasporto e lo smaltimento.

In relazione alla descritta attività di gestione dei rifiuti, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

1. Identificazione della tipologia di rifiuti prodotti, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.
2. Definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare la corretta classificazione dei rifiuti prodotti, anche mediante l'analisi di caratterizzazione, ove previsto, da parte di laboratori terzi accreditati.
3. Identificazione delle aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti e delle modalità volte ad assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza ambientale e le norme tecniche quali:
  - segregazione del deposito temporaneo e separazione dei rifiuti per categorie omogenee, in particolar modo rispettando la separazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi anche al fine di evitarne la miscelazione;
  - chiara individuazione ed identificazione dei rifiuti presenti presso il deposito mediante apposita etichettatura dei relativi codici CER;
  - identificazione del soggetto responsabile della gestione del deposito temporaneo, del controllo e monitoraggio del rispetto dei limiti di deposito temporali /quantitativi.
4. Definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare la corretta tracciabilità dei rifiuti (gestione dei Formulare di Identificazione dei Rifiuti – FIR, del Registro di Carico /Scarico e del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), ovvero, laddove applicabile, della documentazione connessa al SISTRI).
5. Definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare la verifica del possesso delle autorizzazioni al trasporto/smaltimento dei rifiuti da parte di fornitori terzi qualificati (validità autorizzazione, targa automezzo e rimorchi trasportatori utilizzati).
6. Identificazione di criteri e modalità per la selezione, valutazione e gestione dei fornitori terzi incaricati del trasporto/smaltimento dei rifiuti, per il monitoraggio delle attività da questi svolte e verifica della ricezione, nei tempi previsti dalla normativa, della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento del rifiuto, cosiddetta IV copia del formulario oltre alla verifica delle autorizzazioni in capo agli smaltitori.

7. La Società deve garantire che ogni attività produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere condotte di falso ideologico o materiale (ad esempio sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti). Al tal fine prevede in apposite procedure operative:

- istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione;
- i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;
- i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
- la segnalazione da effettuare alla Funzione competente ed all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati.

8. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, (il responsabile della Funzione) compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

9. Le varie Funzioni interessate sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente Sezione.

10. Il Responsabile della Funzione..... provvede al coordinamento e alla raccolta di tutta la documentazione inerente il processo.

#### **4.3. Gestione del SISTRI**

Il processo è relativo alla gestione del SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) per il rispetto della normativa di settore, che impone alla Società l'obbligo di comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della propria attività.

Tale processo si articola nelle seguenti fasi:

ricezione delle informazioni sui rifiuti prodotti dalle varie Funzioni aziendali;

elaborazione delle informazioni;

verifica della congruità dei dati;

importazione dei dati sul sistema telematico SISTRI.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo.

1. Periodicamente tutte le Funzioni aziendali, ed in particolare gli addetti del , forniscono alla Funzione Amministrazione e Finanza tutte le informazioni sui rifiuti prodotti (quantità, qualità, ecc.).

2. La Funzione Amministrazione e Finanza predispone tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione dei rifiuti e la trasmette alle varie Funzioni "produttrici" dei rifiuti.

3. La Funzione Amministrazione e Finanza provvede ad immettere tutti i dati relativi ai rifiuti prodotti dalla Società sul sistema SISTRI (data, codice CER, quantità, ecc.).

4. Prima dell'invio definitivo, il Responsabile della Funzione Amministrazione e Finanza effettua un controllo sulla corrispondenza dei dati immessi rispetto a quanto risultante dalla documentazione.

5. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

6. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **4.4. Gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo**

Nell'ambito dell'organizzazione societaria devono essere regolamentate le operazioni di cui alla presente Sezione al fine di prevenire la potenziale contaminazione del suolo e del sottosuolo e la conseguente commissione dei reati di cui agli artt. 137 e 257 del TUA.

La società GIOSI 2, nel solo sito di Via Maestri del Lavoro, dispone di 8 serbatoi interrati realizzati tramite cisterna in cemento con soletta carrabile e vasca interna in polipropilene. Come già anticipato nel precedente paragrafo (4.2) sei cisterne sono utilizzate per il deposito temporaneo dei liquami provenienti dai reparti di galvanica e di burratura, tutti smaltiti come rifiuti speciali.

Al fine di monitorare eventuali dispersioni nel terreno, tutte le suddette cisterne prevedono un sistema di controllo costituito da galleggianti e sonde piezoelettriche che riportano i dati al PLC presente nell'area depurazione acque della galvanica.

Gli altri due serbatoi sono utilizzati per l'accumulo dell'acqua proveniente dalle reti idrica pubblica al fine di garantire un approvvigionamento veloce per il reparto galvanica, per le operazioni di rigenerazione.

Con riferimento alla presente sezione, (La Direzione e/o i membri del Consiglio di Amministrazione) e, laddove rilevi, le Funzioni della Società coinvolte nel processo decisionale oggetto della presente procedura, sono tenuti ai seguenti principi di controllo.

1. Identificazione di potenziali pericoli di contaminazione del sottosuolo correlati all'attività aziendale, a sversamenti e/o dilavamento di acque meteoriche potenzialmente contaminate.

2. Definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative volte a garantire la corretta gestione di eventuali sversamenti e/o accadimenti di fenomeni potenzialmente inquinanti associati e conseguenti alla specifica attività.

3. Immediata comunicazione alle Autorità competenti, al verificarsi di eventuali sversamenti e comunque di accadimenti di fenomeni potenzialmente inquinanti, tali da contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e le acque sotterranee ove esistenti, in linea con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

4. Attuazione e monitoraggio di attività di messa in sicurezza e/o di bonifica nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla normativa vigente e comunque secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità competente.

5. Il Responsabile della Funzione..... provvede al coordinamento e alla raccolta di tutta la documentazione inerente il processo.

#### **4.5. Gestione delle emissioni**

Nella gestione dell'attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo e verifica delle emissioni in atmosfera potrebbe, astrattamente, trovare realizzazione il reato

di cui all'art. 279 del D.lgs 152/2006 (TUA).

Nell'ambito del complessivo sistema produttivo della società GIOSI 2, il sito di Via Maestri del Lavoro, dedicato al reparto galvanica, prevede quattro punti di emissione soggetti ad autorizzazione provinciale per le emissioni ai sensi del D.lgs 152/2006 mentre il sito di Via Palestro prevede un solo punto di emissione soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'AUA, e come tale, soggetto a regolare verifica ed analisi delle sostanze emesse.

Per quanto riguarda le centrali termiche è stato nominato il terzo responsabile in regola con le prescrizioni legislative ed in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001.

In relazione alla detta attività di gestione delle emissioni in atmosfera, la società si ispira alle seguenti attività di controllo:

1. Devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati delle verifiche degli impianti che producono emissioni e delle relative richieste di autorizzazioni.
2. Per qualsiasi tipo di impianto che produca emissione in atmosfera è necessario ottenere regolare autorizzazione e sospendere ogni tipo di emissione nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.
3. Deve essere garantito l'acquisto e l'installazione di impianti conformi alla normativa ambientale di riferimento, assicurandone un'adeguata manutenzione.
4. È vietato superare il limite dei valori fissati per le emissioni in atmosfera dalla legge, dalle singole autorizzazioni ovvero dalle autorità competenti.
5. È vietato tramite le emissioni in atmosfera superare i valori di qualità dell'aria fissati dalla legge, dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti.
6. Nell'ipotesi di sfioramento dei valori di emissione in atmosfera e/o dei valori di qualità dell'aria tutti i destinatari della presente sezione, dovranno adoperarsi affinché vengano sospese le attività potenzialmente inquinanti sino al ripristino dei valori fissati dalla normativa di riferimento.
7. È garantito il monitoraggio costante e secondo le tempistiche previste dalle leggi, dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti del valore delle emissioni in atmosfera.
8. Non possono essere utilizzate le sostanze lesive dell'ozono se non nelle modalità e nelle quantità di cui alle disposizioni di legge e dei regolamenti CE.
9. Prima dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono occorre verificare quali siano le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti CE.
10. Verificare che gli impianti contenenti sostanze ozono lesive rispettino le indicazioni di legge.

#### **4.6. Gestione degli scarichi idrici**

Nella gestione degli scarichi idrici teoricamente è possibile commettere il **reato di cui all'art. 137 D.lgs 152/2006**.

Pare opportuno premettere che in tutti i siti dedicati al ciclo produttivo dell'Azienda gli scarichi idrici sono unicamente quelli dedicati ai servizi igienici, in relazione ai quali esiste un'autorizzazione comunale per lo scarico in pubblica fognatura. Trattandosi di acque assimilate a quelle per usi civili, non sono previsti impianti per il trattamento prima dello scarico nel collettore fognario.

Per quanto riguarda il sito di Via Maestri del lavoro, lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e dilavanti dell'insediamento avviene tramite rete fognaria appositamente dedicata, mentre per il sito di Via Palestro lo scarico è di competenza condominiale.

Le acque reflue industriali non vengono scaricate in rete fognaria in ragione del fatto che l'azienda utilizza un sistema a circuito chiuso. Le acque utilizzate nel ciclo produttivo riguardano solo l'impianto della galvanica ed, una volta utilizzate, vengono convogliate in pozzetti distinti e separati per acqua con cianuri, preziosi, nichel e quella proveniente dai buratti. Le acque depositate nei suddetti pozzetti vengono poi fatte confluire nelle cisterne esterne interrate ed ivi prelevate per lo smaltimento come rifiuti speciali (vedasi par. 4.2)

#### **4.7. Gestione della procedura per l'utilizzo di sostanze pericolose**

La gestione delle attività collegate all'utilizzo delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati dalla società nell'ambito del processo produttivo espone teoricamente alla commissione del reato di cui agli artt. 452 *bis* c.p. e 257 del D.lgs n. 152/2006.

Per la prevenzione dei reati di sopra indicati, il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruoli nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Tutti i soggetti coinvolti nel processo (Direzione, Responsabile del SGI) devono rispettare le procedure interne aziendali, le istruzioni operative ed i moduli di registrazione, in tutte le attività inerenti l'utilizzo delle sostanze pericolose.
2. Il Responsabile della Funzione istituisce e verifica che tutte le sostanze chimiche utilizzate sia direttamente che indirettamente quali sostanze ausiliarie alla produzione, siano accompagnate dalle etichette e dalle schede di sicurezza e portate a conoscenza degli operatori.
3. L'utilizzo delle sostanze deve essere sempre preceduto dalla lettura delle etichette e delle relative schede di sicurezza.
4. Il Responsabile della Funzione controlla che le sostanze non vengano travasate in contenitori diversi da quelli originali, e se del caso, deve sincerarsi che le operazioni di travaso siano effettuate con la massima cautela tesa ad evitare sversamenti anche attraverso l'utilizzo di dispositivi e sistemi di contenimento delle sostanze.
5. Il trasporto di sostanze chimiche deve essere effettuato con le dovute cautele e attraverso sistemi di contenimento idonei ad evitare spandimenti di materiale.
6. Il Responsabile della Funzione accerta che tutti gli operatori siano a conoscenza delle procedure di emergenza e che le medesime vengano immediatamente poste in essere in ipotesi di sversamento o spandimento di sostanze.
7. Il Responsabile vigila sul corretto utilizzo, secondo le istruzioni impartite, dei dispositivi di protezione individuale e sul mantenimento del loro stato di pulizia ed efficienza.
8. E' fatto assoluto divieto, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste, di mescolanza e miscelazione di sostanze chimiche diverse.
9. Il Responsabile della Funzione assicura e verifica che nelle postazioni di lavoro non vengano depositate sostanze in quantitativo superiore al fabbisogno quotidiano di produzione, controlla che la loro conservazione rispetti gli standard di sicurezza previsti per ogni tipo di sostanza e della conseguente pericolosità.
10. La funzione provvede alla richiesta e verifica del rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti per l'utilizzo dei gas tossici nel reparto galvanica.
11. L'utilizzo e la manipolazione dei gas tossici deve essere effettuata solo ed esclusivamente dal personale che ha ottenuto il rilascio di apposito patentino in corso di validità.
12. Il Responsabile della Funzione verifica la registrazione di ogni acquisto di gas tossici

secondo la normativa vigente, provvede all'archiviazione ed alla conservazione della documentazione inerente il processo di gestione delle sostanze.

## **5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e *Partner*, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati ambientali, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati stessi.

In particolare, l'assoluto rispetto delle specifiche regole di condotta, unitamente ai protocolli riportati nella presente Sezione, deve ritenersi il principio ispiratore per tutti i Destinatari del Modello.

Tali protocolli sono diretti a prevenire ed evitare, nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali di GIOSI 2 s.r.l. comportamenti che, in qualsivoglia modo, possano cagionare un'offesa (in termini di pericolo e/o di danno) al bene giuridico "ambiente" nonché il verificarsi di comportamenti illeciti, che possano determinare per il loro autore una responsabilità penale e disciplinare, e per la Società una responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del Presente modello e del sistema organizzativo, di controllo e di gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- le eventuali procedure in essere.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 *undecies* del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento.

In particolare è opportuno:

- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti ed al rischio della commissione di Reati Ambientali in genere;
- oltre alle richiamate procedure, tutte le attività descritte dovranno essere formalizzate in procedure operative;
- effettuare controlli periodici sulla gestione dei rifiuti e sulle attività svolte dagli eventuali *outsourcers*;
- curare i rapporti con le ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, verificando che quest'ultime siano in possesso dei requisiti imposti dalla normativa di settore.

Le varie funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di smaltimento di rifiuti prodotti dalla Società ovvero nella selezione e gestione dei fornitori per l'affidamento dello smaltimento rifiuti, ecc., sono tenuti ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, le disposizioni interne nonché le eventuali previsioni del Codice Etico della Società e degli altri documenti richiamati nella presente Sezione.

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascun Destinatario assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio:

- è fatto obbligo di astenersi dal porre in essere condotte idonee a integrare i reati implicanti una responsabilità amministrativa della Società di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto;

- è fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in esame;

- è fatto divieto di assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

- è fatto obbligo di tenere un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio ambientale;

- è fatto obbligo di osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare, e tutte le procedure di controllo interno, disciplinanti le attività aziendali, poste a presidio del patrimonio ambientale;

In particolare, fermo restando gli obblighi di informazione già delineati nella Parte Generale del Modello, tutte le Funzioni devono provvedere a:

- segnalare eventuali anomalie, difformità e/o deficienze riscontrate e qualsivoglia situazione di pericolo concreto e/o astratto di cui sia (direttamente o indirettamente) a conoscenza in relazione alla gestione della tutela ambientale;

- valutare adeguatamente ogni segnalazione e/o informativa a loro eventualmente giunta, ed eseguire gli accertamenti ritenuti opportuni o necessari in relazione alle segnalazioni ricevute, informandone tempestivamente l'OdV.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

Più precisamente, è obbligo del Datore di lavoro:

- assicurare che il Sistema di gestione integrato della Società sia coerente alla politica ambientale dell'azienda e conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, nominando, a tal fine, il relativo Responsabile;

- verificare costantemente che il SGI venga correttamente applicato, mantenuto e, ove possibile, migliorato;

- garantire una corretta comunicazione sia interna che esterna in relazione alla politica aziendale in materia di ambiente;

- approvare i documenti del SGI e, più precisamente, Manuale, procedure, istruzioni operative e moduli;

- definire la politica integrata (qualità, ambiente e sicurezza), mettendo a disposizione delle funzioni delegate le risorse economiche e di personale affinché venga garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

E' obbligo, poi, del Responsabile della Funzione:

- predisporre ed attuare il SGI così come indicato dal datore di lavoro, garantendone ed assicurandone il rispetto e l'effettiva applicazione attraverso un controllo costante e di cui risulti riscontro documentale;

- compilare, revisionare ed emettere, salvo approvazione del datore di lavoro, il Manuale, le procedure, le istruzioni operative ed i moduli;

- individuare e valutare i problemi connessi alla gestione dei rischi ambientali attivandosi, in tutti i casi di riscontrata non conformità, per l'adozione di procedure e conseguenti azioni correttive;
- predisporre l'analisi ambientale, i programmi ambientali, verificandone la corretta ed efficace attuazione;
- controllare il possesso da parte della Società delle necessarie autorizzazioni di legge nel settore ambientale e, se del caso, attivarsi prontamente per le eventuali procedure di rinnovo e per tutti gli adempimenti conseguenti;
- esaminare tutte le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi e conseguentemente porre in essere tutte le azioni correttive che si rendano necessarie, da valutare congiuntamente all'RSPP, per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza.

### **5.1. Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **5.2. Incidenti e situazioni di emergenza**

I soggetti incaricati adottano idonee misure volte all'individuazione del potenziale rischio di incidenti e di situazioni d'emergenza che possono generare impatti sull'ambiente nonché definisce opportune attività di prevenzione e di risposta ai potenziali incidenti. È altresì richiesta la tenuta di un registro nel quale annotare cronologicamente eventuali incidenti e situazioni di emergenza che hanno comportato impatti ambientali negativi.

### **5.3. Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sui temi dell'ambiente, della prevenzione dell'inquinamento e della gestione dei rifiuti, sui comportamenti da adottare ecc. è un'attività di competenza dell'Amministratore Delegato e di tutti gli altri eventuali soggetti incaricati, che si possono avvalere anche della collaborazione di strutture esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di reato ambientale.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

### **5.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i Reati Ambientali, sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nel regolamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
  - svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole attività a rischio;
  - vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
  - valutare le eventuali segnalazioni provenienti dalle funzioni aziendali o da qualsiasi altro soggetto ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
  - comunicare le eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione;
  - curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.